



**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 27 DEL 30.06.2017**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175  
- Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da Alienare.**

L'anno duemiladiciassette, questo giorno trenta, del mese di Giugno, alle ore 19:00, nella sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio in data 23.06.2017 n. 9417 di protocollo ed in data 29.06.2017 n. 9791, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seduta pubblica – di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Russo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott. Paolo Lo Moro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	PARRILLA NICODEMO (Sindaco)	X		10	VALENTE SALVATORE	X	
02	BERARDI GIUSEPPE		X	11	GENTILE LEONARDO	X	
03	FUSCALDO GIANCARLO	X		12	SICILIANI ROBERTO		X
04	SALERNO VINCENZO	X		13	FERRARI SERGIO	X	
05	TANGARI AMBROGINA	X		14	MERCURI PIETRO FRANCESCO		X
06	RUSSO GIUSEPPE	X		15	FACENZA GIUSEPPE	X	
07	SAMMARCO SERAFINA	X		16	FACENTE MARIANNA VALENTINA	X	
08	PIRITO GIUSEPPINA	X		17	MALENA SALVATORE	X	
09	PACE ANTONIO	X					

Risultano presenti, altresì, alla seduta gli Assessori non consiglieri: Gallella Antonio, Bossio Caterina, Baffa Nicodemo, Prato Assunta e Strancia Antonio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

introduce l'argomento oggetto di trattazione, iscritto al punto 11 dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da Alienare".

In assenza di interventi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";  
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:



- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**CONSIDERATO che dall'esito della ricognizione effettuata nel comune di Cirò Marina si riscontra l'adesione alla seguente società consortile: "FLAG – I borghi marinari dello Jonio a.r.l. "**

**CONSIDERATO**, altresì, che con deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 03.02.2015, è stata approvata la costituzione della Fondazione partecipata denominata "Fondazione onlus Città di Cirò Marina" (tra l'Associazione teatrale e culturale Krimisa ed il Comune di Cirò Marina) ed il relativo Statuto;



**DATO ATTO** che con atto per Notar Carlo Proto, REP. n.6246 - 4468 del 16.02.2015 è stato approvato l'Atto costitutivo della Fondazione suddetta, il cui patrimonio iniziale ammonta ad €. 15.000,00, di cui €.5.000,00 versati dall'Associazione Culturale Krimisa ed €.10.000,00 dal Comune di Cirò Marina;

**DATO ATTO** altresì che la Fondazione non costituisce una società partecipata e, come tale, non soggiace alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016;

**ACCERTATO** conseguentemente, che questo Comune detiene le partecipazioni nella solo seguente società non quotata:

Partecipata	Codice fiscale	Capitale sociale in euro	n. quote possedute	Quota posseduta in euro	Percentual e posseduta
FLAG – I borghi marinari dello Jonio a.r.l.		10.000,00	1	200	2%

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 34 partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Sergio Ferrari, Marianna Valentina Facente, Giuseppe Facenza e Salvatore Malena), su 14 consiglieri presenti e 14 votanti, espressi in forma palese, per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- **di dare atto** che questo Comune detiene le partecipazioni nelle seguenti società non quotate:

Partecipata	Codice fiscale	Capitale sociale in euro	n. quote possedute	Quota posseduta in euro	Percentual e posseduta
FLAG – I borghi marinari dello Jonio a.r.l.		10.000,00	1	200	2%



- **di dare atto** che non si deve procedere ad alcun atto di alienazione delle società partecipate
- **di dare atto** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.:
- alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- ai rappresentanti legali delle società partecipate/consorzi.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

inoltre, in relazione all'urgenza, con 10 voti favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Sergio Ferrari, Marianna Valentina Facente, Giuseppe Facenza e Salvatore Malena), su 14 consiglieri presenti e 14 votanti, espressi in forma palese, per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.





**COMUNE DI CIRO' MARINA**  
(Provincia di Crotone)

Allegato alla deliberazione n. 27 del 30/06/2017, avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute- individuazione partecipazione da alienare".

**PARERE DI REGOLARIA' TECNICA**  
(di competenza del Responsabile dell'Area proponente)

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-**

Addì 23/06/2017

Il Resp.le dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Nicodemo Tavernese





## COMUNE DI CIRO' MARINA

(Provincia di Crotone)

Allegato alla deliberazione n. 27 del 30/06/2017, avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute- individuazione partecipazione da alienare".

### PARERE DI REGOLARIA' CONTABILE

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

- ☐ sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (articolo 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- ☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

- ☐ si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Addì 23/06/2017

Il Resp.le dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott. Nicodemo Tavernese





COMUNE DI CIRO' MARINA  
(Provincia di Crotone)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 27 DEL 30.06.2017

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Prof. Giuseppe Russo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Paolo Lo Moro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il 05/07/2017 e sarà affissa fino al 20/07/2017 ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Cirò Marina, li 05/07/2017

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
(P. I. Giuseppe Fuscaldo)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Consiglio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

• è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 n. 426 registro Pubblicazioni.

• è divenuta esecutiva il 30/06/2017:

☐ perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.).

Cirò Marina, li 05/07/2017

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria  
(P. I. Giuseppe Fuscaldo)



## Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotone

Organo di Revisione

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera consiliare – revisione straordinaria delle partecipate ex art 24, D.L.GS. 19 Agosto N.175- Ricognizione partecipate possedute- individuazione partecipate da alienare

Il sottoscritto Dott. Agostino Barone , Revisore Unico del Comune di Cirò Marina , nominato con Delibera di Consiglio n°17 del 18.06.2016,

Ricevuta la proposta di delibera di Consiglio Comunale di parere avente ad oggetto "revisione straordinaria delle partecipate ex art 24, D.L.GS. 19 Agosto N.175- Ricognizione partecipate possedute- individuazione partecipate da alienare "; a seguito della ricognizione delle partecipate possedute dal Comune ;

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs n.267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174,;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si approva la ricognizione di tutte le partecipate possedute dal Comune ,al comma 1, lettera b), n.3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione .

Tenuto Conto :

che l'ente propone il mantenimento degli attuali assetti organizzativi, che prevedono la partecipazione societaria:

- Flag- I borghi marinari dello Jonio a.r.l. Capitale Sociale € 10.000,00 quote possedute n°1 quota posseduta in € 200,00 ,Percentuale posseduta 2%

Motiva il mantenimento della partecipazione alla suddetta Società in ragione delle seguenti considerazioni:

- Assenza di caratteristiche previste dall'art.20,comma 2 del T.U.S.C.;
- Efficienza ed economicità del servizio svolto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal responsabile Finanziario;





Esprime

Parere Favorevole all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento della partecipazione in essere.

**INVITA L'ENTE**

A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese correnti;

A verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo di controllo di gestione .

Ciro Marina 23 Giugno 2017

Dott. Agostino Barone

